

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 35/2026

OGGETTO: *Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese per l'anno 2026. Autorizzazione all'impegno delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e agli incarichi di Elevata Qualificazione. Indirizzi alla delegazione trattante*

Il giorno ventinove del mese di settembre duemilaventisei, a partire dalle ore 17:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Cristina Bargerò</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X	
2.	<i>Davide Gilardino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
3.	<i>Raffaele Bianco</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
4.	<i>Gian Paolo Lumi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		X
5.	<i>Davide Sannazzaro</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	

*E' presente **Cesare Paonessa** Direttore Generale dell'Agenzia. E' presente il Segretario **Giorgio Musso**.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, **Cristina Bargerò** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese per l'anno 2026. Autorizzazione all'impegno delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e agli incarichi di Elevata Qualificazione. Indirizzi alla delegazione trattante.

A relazione della Presidente,

Premesso che

- l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dai contratti medesimi;
- in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024;
- l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie della contrattazione collettiva integrativa e l'art. 8 stabilisce la durata triennale del contratto integrativo, ferma restando la negoziazione annuale dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, ove non già definiti in sede triennale;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 26 del 17 luglio 2026 è stata confermata la composizione della delegazione trattante di parte datoriale ed è stato dato mandato alla stessa di presentare alle organizzazioni sindacali e alla RSU una piattaforma contrattuale per il triennio 2026-2028, comprensiva della ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa riferita all'annualità 2026 e in proiezione per il biennio successivo;

Considerato che

- con determinazione del direttore generale n. 43 del 20 gennaio 2026 è stata effettuata la ricognizione degli impegni di spesa del personale per l'anno 2026 ed è stata definita la consistenza del Fondo risorse decentrate stabili del personale non dirigente in euro 182.313,57, rinviando a successivo provvedimento l'impegno delle ulteriori risorse subordinate alla specifica decisione del Consiglio d'Amministrazione;
- il CCNL Funzioni locali 2022-2024 ha integrato la disciplina del Fondo risorse decentrate già prevista dall'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, introducendo, per quanto qui rileva, l'incremento stabile di cui all'art. 58, comma 1, pari allo 0,14 per cento del monte salari 2021 relativo al personale destinatario del comparto, nonché la facoltà di incremento delle risorse decentrate e dello stanziamento destinato agli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 58, comma 2, entro il limite complessivo dello 0,22 per cento del medesimo monte salari 2021;
- il monte salari 2021 preso a riferimento per l'applicazione dell'art. 58 del CCNL 23 febbraio 2026 è stato determinato in euro 844.912,00, al netto degli arretrati e delle componenti non rilevanti, con conseguente quantificazione dell'incremento stabile obbligatorio dello 0,14 per cento in euro 1.182,88 annui; le quote relative alle annualità 2024 e 2025, pari a euro 1.182,88 per ciascun anno, sono iscritte nel Fondo 2026 quali risorse variabili una tantum, mentre la quota riferita all'annualità 2026 confluisce stabilmente nella parte stabile del Fondo;
- il medesimo art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026 consente agli enti, in base alla propria capacità di bilancio, di incrementare le risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022 e quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'art. 16, comma 6, del medesimo CCNL, in misura complessivamente non superiore allo

- 0,22 per cento del monte salari 2021; tale incremento complessivo è pari a euro 1.858,81 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e, ai fini dell'iscrizione delle risorse utilizzabili, è stato ripartito, al netto dei predetti oneri, tra Fondo risorse decentrate e incarichi di Elevata Qualificazione secondo la proporzione registrata nel 2024, attribuendo al Fondo euro 743,82 e allo stanziamento per EQ euro 625,27 per ciascuna annualità interessata;
- l'art. 60 del CCNL 23 febbraio 2026 prevede il parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare e la corrispondente riduzione stabile del Fondo; sulla base dei calcoli degli uffici, tale riduzione è pari a euro 239,38. Ai sensi del comma 5, la riduzione resta tuttavia neutra ai fini dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e all'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, continuando a essere computata figurativamente;
 - nel Fondo 2026 sono pertanto ricomprese, quali voci derivanti dal CCNL 2022-2024, le seguenti componenti:
 - euro 1.182,88 quale incremento stabile obbligatorio per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 58, comma 1;
 - euro 1.182,88 quale quota una tantum relativa all'annualità 2024;
 - euro 1.182,88 quale quota una tantum relativa all'annualità 2025;
 - euro 743,82, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, quale quota destinata al Fondo risorse decentrate dell'incremento ex art. 58, comma 2, riferito all'annualità 2026;
 - euro 743,82, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, quale quota una tantum destinata al Fondo risorse decentrate relativa all'annualità 2025,
 oltre alla corrispondente quota destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione, quantificata in euro 625,27 per ciascuna annualità rilevante, anch'essa al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP;
 - le elaborazioni contabili effettuate dagli uffici ai fini della costituzione del Fondo 2026 quantificano il totale delle risorse stabili in euro 183.807,36, di cui euro 153.373,31 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ed euro 30.434,05 non soggette al predetto limite;
 - le risorse variabili del Fondo 2026, comprensive delle risorse stanziate per scelte gestionali ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, sono complessivamente pari a euro 54.085,74 e comprendono:
 - euro 2.621,59 quali risorse residue del Fondo 2025, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022;
 - euro 1.314,55 quali economie del fondo per il lavoro straordinario 2025, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 16 novembre 2022;
 - euro 608,60 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;
 - euro 743,82, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026,
 - € 2365,76 quota una tantum relativa agli incrementi previsti dall'art. 58, comma 1, del medesimo CCNL per le annualità 2024 e 2025, pari a euro 1.182,88 per ciascun anno;
 - euro 45.687,61 quali risorse stanziate per scelte gestionali ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022.

Dato atto che

- l'ipotesi di distribuzione delle risorse del Fondo 2026 predisposta dalla delegazione trattante evidenzia destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa, o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo, per euro 139.217,79, relative ai differenziali stipendiali storici, ai differenziali stipendiali acquisiti in applicazione del CCNL 2019-2021, alla rideterminazione del differenziale storico per incremento IVC, all'assegno personale assorbibile e all'indennità di comparto;
- le destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa per l'annualità 2026

sono prospettate in euro 98.675,31 relative a premi correlati alla performance organizzativa e individuale, indennità per condizioni di lavoro, compensi per specifiche responsabilità, progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento, compenso aggiuntivo e welfare integrativo;

- per assicurare il pieno finanziamento delle destinazioni oggetto della contrattazione integrativa 2026, occorre autorizzare risorse variabili pari a euro 45.687,61 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, destinate al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, individuati nel piano della performance o negli altri strumenti di programmazione della gestione;
- devono inoltre essere espressamente autorizzati gli incrementi di risorse variabili derivanti dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, pari a euro 608,60, dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, pari a euro 1.182,88 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e dall'art. 58, comma 2, del medesimo CCNL, pari a euro 743,82, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, oltre alla corrispondente quota una tantum relativa all'annualità 2025 di pari importo;
- quanto agli incarichi di Elevata Qualificazione, occorre autorizzare l'incremento degli impegni di spesa gravanti sul bilancio dell'Ente, confermando le risorse già rideterminate in euro 226.024,83, che costituiscono il valore assunto ai fini della ricostruzione del limite teorico, e integrandole con euro 633,27 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, con euro 625,27 ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026 e con ulteriori euro 625,27 quale quota relativa all'annualità 2025; tali incrementi contrattuali, non soggetti al limite, determinano uno stanziamento complessivo pari a euro 227.908,64;

Rilevato che

- ai fini della verifica prevista dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, il limite riferito al trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia, rideterminato con determinazione del direttore generale n. 569 del 7 agosto 2023, è pari a euro 365.555,00; a tale importo si aggiunge l'incremento di euro 34.773,05 già autorizzato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 14 del 27 maggio 2025 per la rideterminazione delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, con conseguente limite complessivo rideterminato in euro 400.328,05;
- le elaborazioni contabili effettuate dagli uffici individuano inoltre risorse non soggette al limite per euro 38.832,18. Sommando tali componenti al limite rideterminato di euro 400.328,05, il valore teorico complessivamente disponibile per il trattamento accessorio è pari a euro 439.160,23;
- considerato, ai soli fini della ricostruzione del limite teorico, lo stanziamento di euro 226.024,83 destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, assunto al netto dei successivi incrementi contrattuali di euro 633,27 e di euro 625,27 per ciascuna annualità interessata, in quanto non soggetti al limite, il limite teorico disponibile per il Fondo risorse decentrate è pari a euro 213.135,40; il Fondo 2026, quantificato in euro 237.893,10, supera tale valore teorico di euro 24.757,70;
- l'eccedenza di euro 24.757,70 rispetto al limite teorico non è posta a carico delle risorse proprie dell'Agenzia, ma è integralmente sostenuta nell'ambito dei trasferimenti regionali vincolati al finanziamento delle spese di funzionamento e di personale dell'Ente. Per le medesime ragioni già considerate in occasione della rideterminazione delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, tale quota non determina un autonomo aggravio degli equilibri di bilancio dell'Agenzia, fermo restando che la sua neutralità finanziaria è subordinata all'effettiva disponibilità della provvista regionale, alla sua idoneità a finanziare il trattamento accessorio, al mantenimento del vincolo di destinazione e alla verifica preventiva e consuntiva della relativa capienza;

- la spesa di personale dell'Agenzia è finanziata mediante risorse regionali specificamente destinate alle spese di funzionamento dell'Ente e all'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale. Tale assetto è coerente con quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 23-2060 del 22 dicembre 2025, adottata ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 1/2000, che individua per l'anno 2026 l'importo massimo della spesa di personale in euro 2.938.857,23;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 32 del 14 settembre 2026 è stato approvato il documento di consultazione del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2026-2028, destinato al successivo esame degli Enti consorziati, dei Comitati tecnici e delle Assemblee di Bacino e quindi all'approvazione finale dell'Assemblea dell'Agenzia. Il Programma evidenzia il disallineamento tra la dotazione organica prevista a seguito della riforma regionale e la consistenza effettiva del personale, nonché il carattere integralmente eterofinanziato della spesa di personale, coperta mediante risorse regionali specificamente destinate all'esercizio delle funzioni delegate; In tale quadro, le risorse assegnate devono essere destinate anche al potenziamento dell'organico dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, al fine di adeguare la dotazione di personale alle funzioni effettivamente svolte e di favorire, al contempo, le opportunità di sviluppo professionale e di progressione di carriera del personale, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2026-2028.

La natura integralmente eterofinanziata della spesa di personale rileva anche ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa e, in particolare, del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tale disposizione deve infatti essere interpretata in coerenza con la propria finalità di contenimento della spesa per trattamento accessorio gravante sui bilanci degli enti e con il principio di neutralità delle spese integralmente finanziate da soggetti terzi.

La circostanza che le risorse regionali transitino nel bilancio dell'Agenzia non ne muta la natura, poiché esse restano vincolate alla copertura di costi funzionali all'esercizio delle attività istituzionali delegate dall'ente regionale e non determinano un autonomo aggravio sugli equilibri finanziari dell'Agenzia.

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 23/2017/QMIG, ha individuato le condizioni in presenza delle quali le risorse eterofinanziate possono essere escluse dai vincoli di finanza pubblica, richiedendo, in particolare, l'integrale copertura della spesa mediante finanziamento esterno, l'idoneità della provvista a finanziare anche il trattamento accessorio, il mantenimento del vincolo di destinazione e la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse.

Con specifico riguardo al limite del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 111/2022/PAR, ha inoltre riconosciuto che possono non rilevare ai fini del predetto limite le risorse che confluiscono nel fondo in modo meramente figurativo, quando siano integralmente coperte da finanziamenti esterni e prive di effetti incrementali sul bilancio dell'amministrazione utilizzatrice.

Ne consegue che le risorse regionali destinate al finanziamento della spesa di personale dell'Agenzia, comprese quelle riferite al trattamento accessorio, possono essere considerate finanziariamente neutrali ai fini dell'applicazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto coperte da trasferimenti regionali vincolati al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia, prive di effetti incrementali sugli equilibri propri dell'Ente e subordinate alla verifica della relativa capienza a preventivo e a consuntivo, ferma restando la certificazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40-bis del

d.lgs. n. 165/2001.

- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 14 del 27 maggio 2025 è stato autorizzato l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione da euro 191.251,78 a euro 226.024,83, con incremento degli impegni di spesa pari a euro 34.773,05;
- il Collegio dei revisori dei conti, con parere favorevole prot. Agenzia n. 6436 del 26 maggio 2025, reso sulla proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento dei criteri per il conferimento, la revoca, la graduazione e la valutazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ha preso atto della qualificazione della spesa di personale dell'Agenzia quale spesa integralmente eterofinanziata e, richiamando le condizioni indicate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 23/2017/QMIG, ha verificato che le risorse impiegate sono totalmente coperte da fonte esterna, che i trasferimenti regionali finanziano anche il trattamento accessorio e che gli stanziamenti di bilancio risultano capienti per sostenere l'incremento di spesa pari a euro 34.773,05;
- tale quadro conferma che le risorse regionali destinate al personale e al trattamento accessorio costituiscono parte integrante del finanziamento del sistema regionale del trasporto pubblico locale e strumento necessario per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia.
- con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 15 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, la Nota integrativa ha ricostruito il modello di finanziamento dell'Agenzia, qualificando l'Ente come integralmente eterofinanziato e richiamando il principio secondo cui le spese di personale coperte da trasferimenti vincolati di provenienza esterna possono essere considerate finanziariamente neutre ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa del personale, ove non gravino sugli equilibri di bilancio dell'Ente utilizzatore;
- la medesima impostazione è stata recepita nella deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 26 del 17 luglio 2026, con la quale è stato espressamente disposto che la piattaforma contrattuale e la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa fossero predisposte nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto applicabili, e tenendo conto della natura eterofinanziata e vincolata delle risorse regionali destinate alla copertura della spesa di personale dell'Agenzia;

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario autorizzare gli incrementi delle risorse variabili del Fondo 2026 previsti dalla disciplina contrattuale nazionale, nonché l'incremento degli impegni di spesa relativi agli incarichi di Elevata Qualificazione.

Si ritiene inoltre necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, risorse variabili pari a euro 45.687,61, finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Ente e al pieno finanziamento delle destinazioni oggetto della contrattazione integrativa 2026, in coerenza con gli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione e con il quadro di finanziamento regionale delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

Visto l'art 12 dello Statuto, che definisce le competenze del Consiglio di amministrazione.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione

Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di prendere atto della costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2026, come risultante dagli atti istruttori e dalle elaborazioni contabili effettuate dagli uffici, per un importo complessivo pari a euro 237.893,10, di cui euro 183.807,36 relativi a risorse stabili ed euro 54.085,74 relativi a risorse variabili, autorizzando, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, l'impegno di risorse variabili quantificate in euro 45.687,61 finalizzate al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, inclusi quelli di mantenimento, come indicati negli strumenti di programmazione della performance ;
2. di dare atto che, sulla base dell'ipotesi di distribuzione delle risorse del Fondo 2026 predisposta dalla delegazione trattante, le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo ammontano a euro 139.217,79, mentre le destinazioni oggetto di regolazione in sede di contrattazione integrativa annuale sono prospettate in euro 98.675,31;
3. di autorizzare l'impegno delle risorse variabili del Fondo 2026 derivanti dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, pari a euro 608,60, dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, pari a euro 1.182,88 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e dall'art. 58, comma 2, del medesimo CCNL, pari a euro 743,82, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, oltre alla corrispondente quota una tantum relativa all'annualità 2025 di pari importo;
4. di autorizzare l'incremento degli impegni di spesa gravanti sul bilancio dell'Ente relativi agli incarichi di Elevata Qualificazione, confermando le risorse già rideterminate in euro 226.024,83, che costituiscono il valore assunto ai fini della ricostruzione del limite teorico, e integrandole con euro 633,27 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, con euro 625,27 ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026 e con ulteriori euro 625,27 quale quota relativa all'annualità 2025; tali incrementi contrattuali, non soggetti al limite, determinano un totale complessivo pari a euro 227.908,64, tenuto conto della natura vincolata ed eterofinanziata delle risorse regionali destinate alla spesa di personale dell'Agenzia;
5. di confermare gli indirizzi già formulati alla delegazione trattante con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 26/2026, affinché la ripartizione delle risorse disponibili privilegi gli istituti finalizzati alla valorizzazione della performance, delle competenze professionali, dello sviluppo professionale, delle responsabilità assunte e del contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, nel rispetto delle materie e dei limiti previsti dal CCNL Funzioni locali 2022-2024;
6. di dare atto che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pari a euro 365.555,00, è stato rideterminato in euro 400.328,05 per effetto dell'incremento di euro 34.773,05 già autorizzato per gli incarichi di Elevata Qualificazione e che, tenuto conto delle

risorse non soggette al limite pari a euro 38.832,18 e dello stanziamento di euro 226.024,83 destinato agli incarichi di Elevata Qualificazione, assunto ai soli fini della ricostruzione del limite teorico e al netto dei successivi incrementi contrattuali di euro 633,27 e di euro 625,27 per ciascuna annualità interessata, in quanto non soggetti al limite, il limite teorico disponibile per il Fondo risorse decentrate è pari a euro 213.135,40; il Fondo 2026, quantificato in euro 237.893,10, presenta pertanto un'eccedenza di euro 24.757,70 rispetto a tale valore teorico;

7. di dare altresì atto che l'eccedenza di euro 24.757,70 rispetto al limite teorico è integralmente sostenuta da risorse regionali esterne, programmate e vincolate al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia, comprese le spese di personale, e trova capienza nell'importo massimo autorizzato dalla Regione Piemonte per l'anno 2026; tale incremento non determina pertanto un autonomo aggravio sugli equilibri di bilancio dell'Agenzia, purché siano verificati, preventivamente e a consuntivo, l'integrale copertura mediante finanziamento esterno, l'idoneità della provvista a finanziare anche il trattamento accessorio, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'effettiva disponibilità e capienza delle risorse, secondo le condizioni individuate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 23/2017/QMIG e richiamate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 111/2022/PAR;
8. di dare conseguentemente atto che le somme eterofinanziate, in quanto coperte da trasferimenti regionali vincolati al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia, comprese le spese di personale, e prive di effetti incrementali sugli equilibri propri dell'Ente, possono essere considerate finanziariamente neutrali e non computate nel predetto limite, previa verifica della relativa capienza a preventivo e a consuntivo e ferma restando la certificazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. di dare atto che il controllo di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei conti, cui dovrà essere trasmessa l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Giorgio Musso	IL PRESIDENTE Cristina Bargerò